

# **FONDAZIONE ARMANDO TAMI**

## **STATUTO**

### **COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO**

#### **Art. 1 - Costituzione**

1.1 - E' costituita per volontà testamentaria del Rag. Armando Tami una fondazione sotto la denominazione

FONDAZIONE ARMANDO TAMI

#### **Art. 2 - Sede**

2.1 - La Fondazione ha sede in Villadossola, Corso Italia n. 13, presso il Centro Culturale "La Fabbrica". Potrà essere trasferita altrove con delibera del Consiglio di Amministrazione, ma sempre in comune di Villadossola.

#### **Art. 3 - Scopo**

3.1 - La Fondazione, come da volontà espressa dal Testatore, ha per scopo l'attivazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo sociale, morale e culturale della Comunità, principalmente con l'istituzione di borse di studio, borse di lavoro e l'attivazione di opere assistenziali e benefiche.

3.2 - Le modalità di attuazione per il raggiungimento dello scopo, con le necessarie indicazioni anche di classificazione degli eventuali aventi diritto e/o beneficiari, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato Consultivo e/o a seguito di richiesta di terzi, tenendo presente che:

- la Fondazione dovrà operare esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte;
- beneficiari possono essere solamente residenti e/o nati in Comune di Villadossola e comuni limitrofi, purché compresi nel territorio di pertinenza del Distretto Scolastico di Villadossola;
- l'assegnazione di borse di studio devono avere riguardo ai risultati scolastici ottenuti in precedenza dagli eventuali beneficiari e alle condizioni economiche del loro nucleo familiare e possono essere concesse sia a studenti di scuole medie superiori che universitarie, e possono essere finalizzate alla frequentazione di corsi e/o stages di specializzazione e formazione, anche all'estero;
- le borse di lavoro possono essere assegnate a giovani in attesa di primo impiego al fine di frequentare corsi di avviamento, di apprendistato, di corsi e/o stages di specializzazione, anche all'estero, avuto riguardo alle capacità e volontà dei beneficiari ed alle condizioni economiche del loro nucleo familiare;
- le beneficenze e le assistenze possono essere effettuate a favore di singole persone bisognose e ammalate, avuto riguardo alle loro necessità finanziarie e condizioni economiche, e avuto riguardo anche alla situazione del loro eventuale nucleo familiare.

Le modalità ed i regolamenti in base ai quali la Fondazione elargisce quanto sopra devono essere approvati, ed eventualmente modificati, dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 - Gli scopi, con i limiti territoriali, potranno essere raggiunti anche con la partecipazione e l'organizzazione di Enti e strutture volti a creare opportunità, anche future, di lavoro, di studio e di benessere sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato Consultivo ed a richiesta eventuale di terzi, potrà destinare loro parte del proprio patrimonio, ma solo a seguito di garanzie che detti Enti o strutture si impegnino a restituirla.

Potranno, inoltre, rientrare negli scopi della Fondazione l'organizzazione e la costituzione di enti di insegnamento e di istruzione, quali scuole medie superiori e/o di avviamento professionale, con osservanza delle leggi in materia.

3.4 - Gli scopi di cui ai punti precedenti potranno essere superati nei limiti territoriali e nelle modalità nel caso in cui la Fondazione ricevesse altri lasciti e/o patrimoni, sia per atto tra vivi che mortis causa, per i quali fosse indicata o presumibile la destinazione.

## **Art. 4 - Patrimonio**

4.1 - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata dal Fondatore con disposizioni testamentarie.

4.2 - Può essere incrementato con beni mobili e immobili che perverranno per qualsiasi titolo, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalle leggi in materia.

4.3 - I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio sono devoluti agli scopi della Fondazione nell'esercizio di maturazione od in esercizi successivi.

4.4 - Con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione possono essere anche destinati, parzialmente o totalmente, ad incremento del patrimonio.

4.5 - Nel caso di assunzione di delibere ai sensi dell'art. 3.3 volte al raggiungimento dello scopo primario della Fondazione in forma alternativa alle semplici e singole elargizioni di somme in denaro, il patrimonio potrà essere devoluto anche totalmente a specifiche organizzazioni che dovranno impegnarsi, in caso di loro cessazione, a restituirlo.

## **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

### **Art. 5 - Organi Amministrativi**

5.1 - Sono organi amministrativi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Comitato Consultivo
- d) il Segretario.

### **Art. 6- Il Presidente**

6.1 - Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

6.2 - Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto fra i suoi membri; dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

6.3 - Il Presidente provvede, anche per il tramite del Segretario, alle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato Consultivo se ritenuto necessario, anche su richiesta di un solo consigliere.

## **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

7.1 - La gestione della Fondazione è curata dal Consiglio di Amministrazione composto di tre (3) membri nelle persone del Sindaco pro-tempore del Comune di Villadossola, del Parroco pro-tempore della chiesa di Cristo Risorto di Villadossola e del Preside pro-tempore della Scuola Media di Villadossola.

7.2 - In caso di decadenza dalle funzioni pubbliche e/o religiose di uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, questi cessano ipso-facto dalla carica e sono sostituiti dalle persone elette e/o nominate nelle funzioni e qualifiche richiamate. Nel caso in cui le cariche di cui sopra, sindaco, parroco e preside, venissero a mancare per la soppressione degli enti rappresentati, la carica di consigliere verrà assunta dalla persona che comunque eserciterà le funzioni assimilabili alle cariche soppresse.

7.3 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e provvede alla sua sostituzione in caso di decadenza dalle funzioni o per decorrenza del mandato triennale.

7.4 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un singolo Consigliere l'esecuzione di singoli e specifici atti.

7.5 - La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante avviso agli amministratori, ed ai membri del Comitato Consultivo se ritenuto necessario, con qualsiasi mezzo idoneo, anche telefonico, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri.

7.6 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea.

7.7 - Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) alla nomina del Presidente
- b) alla nomina e/o revoca del Segretario
- c) alla nomina e/o revoca dei membri del Comitato Consultivo
- d) alla approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio
- e) a deliberare sugli argomenti sottoposti alla sua attenzione.

7.8 - La riunione è presieduta dal Presidente od in mancanza dal più anziano di carica tra i componenti del consiglio; alle riunioni possono assistere il Segretario ed i membri del Comitato Consultivo.

Le deliberazioni devono essere fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7.9 - Per le deliberazioni occorre la partecipazione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che delibera:

a) con votazione unanime:

le delibere di cui ai punti a) b) c) d) del punto 7.7

b) a maggioranza dei suoi membri per tutte le altre delibere.

7.10 - Quando vi siano motivi di urgenza per la salvaguardia del patrimonio della fondazione e/o per la erogazione di eventuali elargizioni ed esista l'impossibilità della presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio di Amministrazione può deliberare con votazione unanime dei due consiglieri presenti; in tal caso la riunione, in mancanza del Presidente, sarà presieduta dal più anziano di carica. La convocazione in tal caso, in mancanza del Presidente, sarà eseguita a cura del Segretario. Tuttavia, la delibera così assunta dovrà essere fatta ratificare nella successiva riunione totalitaria del Consiglio di Amministrazione.

7.11 - Nel caso in cui per insanabili disaccordi fra i suoi membri, il Consiglio di Amministrazione non fosse più in grado di deliberare, chiunque di essi, può rivolgersi al Presidente della Regione per la nomina di un Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 25 C.C., che provvederà alla gestione ordinaria della Fondazione fino alla ricomposizione delle divergenze con possibilità del Consiglio di Amministrazione di riprendere il proprio normale funzionamento.

## **Art. 8 - Comitato consultivo.**

8.1 - Il Comitato consultivo è composto da un massimo di cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere a far parte del Comitato Consultivo persone in possesso di competenze utili per la gestione della Fondazione.

8.2 - I membri così eletti durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Nel caso di revoca e/o dimissioni, i membri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato Consultivo.

8-3 - Il Comitato Consultivo ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della gestione della Fondazione; può formulare, anche per intervento di ogni singolo membro, proposte per la gestione patrimoniale ed economica della Fondazione e per la erogazione delle somme per il raggiungimento degli scopi.

8.4 - I membri del Comitato Consultivo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

## **Art. 9 - Segretario**

9.1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario della Fondazione che collaborerà con il Presidente e con il Consigliere Delegato per singoli atti alla esecuzione delle delibere e degli atti gestionali della Fondazione.

9.2 - Il Segretario provvedere a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed all'aggiornamento del relativo libro, sottoscrivendoli unitamente al presidente.

9.3 - Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 10 - Bilancio**

10.1 - L'esercizio sociale della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno.

10.2. - Il bilancio della Fondazione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Se particolari esigenze lo richiedono, il bilancio può essere approvato entro il 30 di giugno o entro la maggior data successiva necessaria per la ricomposizione della totalità del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza necessaria. In tale caso gli eventuali obblighi fiscali saranno adempiuti, comunque entro le normali scadenze, a cura del Presidente o del membro più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 11 - Modificazioni, scioglimento e liquidazione**

11.1 - Per quanto concerne le modificazioni del presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione con liquidazione e devoluzione dell'eventuale residuo di patrimonio, si fa espresso rinvio alle disposizioni degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del Codice Civile.